

**U. R. C. O. F. E. R.**

RIVISTA TRIMESTRALE

**AVVOCATURA**  
**EMILIANO - ROMAGNOLA**

**16-17**

**LUGLIO - DICEMBRE 1982**

## SOMMARIO

Inaugurazione dell'anno giudiziario 1983 nel nostro Distretto e bilancio dell'attività giudiziaria per l'anno 1982 (Avv. Achille Melchionda) . . . . .	33
— Dalla «Relazione sull'amministrazione della giustizia» per l'anno 1982, di S.E. il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Ottavio Lo Cigno . . . . .	34
— Dall'«Intervento al dibattito», di S.E. il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuseppe Delfini . . . . .	37
— Dall'intervento del Gen. Giovanni Slaviero, Governatore Distrettuale del Lions International . . . . .	41
Replica del Consiglio Forense di Parma in difesa dell'autonoma sezione di Corte d'Appello per l'Emilia-Nord . . . . .	43
I plateali ed ingiustificati arresti di avvocati, in una ferma protesta del Consiglio Nazionale Forense . . . . .	45
Il Consiglio Nazionale Forense chiede adeguata regolamentazione dei colloqui tra difensori e detenuti . . . . .	47

IN  
E  
  
ina  
de  
  
rie  
Co  
dis  
pro  
giu  
int  
deg  
  
del  
dis  
È i  
ase  
rici  
in a  
coe  
app  
tore  
  
otto  
clas  
qua  
tras  
chius  
dere  
di r  
un c  
  
e G  
dim  
ster  
tura  
dell  
Con  
Bolo  
degl  
  
F  
di in  
sia c  
di ri

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1983 NEL NOSTRO DISTRETTO E BILANCIO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA PER L'ANNO 1982.

*Il 12 gennaio 1983 si è svolta a Bologna la consueta cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario — cerimonia che lo scorso anno, per decisione del C.S.M., non aveva avuto luogo se non alla Corte di Cassazione.*

*Anche in questa occasione a Bologna, come è ormai tradizione pluriennale, grazie alla comprensione manifestata tanto dalla Presidenza della Corte d'Appello quanto dalla Procura Generale della Repubblica, il Foro distrettuale non è intervenuto come solo passivo spettatore, ma come protagonista nella sua reale funzione di insostituibile collaboratore della giustizia. A nome dell'U.R.C.O.F.E.R. ha svolto un impegnativo intervento introduttivo della cerimonia l'avv. Angiola Sbaiz, Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna.*

*La cerimonia si è incentrata, come di consueto, sul discorso ufficiale del Procuratore Generale della Repubblica, Dott. Ottavio Lo Cigno. Un discorso che non è piaciuto solo a quanti sono abituati ad attendersi interpretazioni pseudo-politiche, commenti polemici, interferenze arbitrarie. È innegabile che il discorso di S.E. Lo Cigno è stato scrupolosamente asettico, attentamente distaccato, volutamente permeato di soli dati numerici. A quanti non ne hanno condiviso il taglio, ricordiamo le diatribe che in anni non lontani suscitavano i discorsi inaugurali di segno opposto; la coerenza con le ragioni di quelle censure imporrebbe l'incondizionata approvazione di un intervento scrupolosamente impersonale del Procuratore Generale.*

*Va ancora riferito che dopo la cerimonia ufficiale, dimessi gli orpelli ottocenteschi anacronisticamente legati ad una immagine della giustizia classista e profondamente separata dalla realtà sociale e storica nella quale invece opera quotidianamente, invitati, pubblico, platea si sono trasformati in « assemblea » aperta e (ci si perdoni il termine) democratica; chiunque, infatti, poteva in questa seconda parte della « cerimonia » prendere la parola e sentirsi partecipe dell'amministrazione giudiziaria, come di realtà che nel quidam de populo non vede un destinatario suddito, ma un cittadino utente.*

*Sono intervenuti — fra altri — un funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia (il quale ha letto una lunga relazione tendente, come ovvio, a dimostrare quanto preoccupato dei problemi della giustizia sia il Ministero medesimo); un componente del Consiglio Superiore della Magistratura (soprattutto impegnato a difendere l'assurda applicazione dell'art. 2 della legge sulle « guarentigie », come fonte di arbitraria interferenza del Consiglio sul merito di certe conduzioni di gravi istruttorie in corso a Bologna); parlamentari regionali di alcuni partiti politici; l'Associazione degli avvocati bolognesi « Piero Calamandrei ».*

\* \* \*

*Proprio perché siamo convinti che la funzione primaria del discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario di pertinenza della Procura Generale sia quella di rendere pubblica la situazione del bilancio annuale sulla base di rigorose statistiche, pubblichiamo soltanto uno stralcio dell'intervento*

di S.E. Lo Cigno: quello contenente i dati numerici afferenti allo stato dell'andamento 1982 nell'ambito del nostro Distretto.

Riteniamo altresì doveroso — per correggere uno strano totale silenzio della stampa al riguardo — pubblicare anche alcuni passi salienti di un meditato quanto autorevole discorso svolto — nella parte non ufficiale della cerimonia — da S.E. il Presidente della Corte d'Appello, Dott. Giuseppe Delfini.

Infine — confidando sulla benevola comprensione dei Colleghi lettori per questo personale arbitrio smaccatamente egocentrico — pubblichiamo uno stralcio dell'intervento (in verità assai applaudito) del Governatore distrettuale del Lions International, il quale ha fatto propria la nostra proposta di intitolare ai Magistrati vittime del terrorismo politico le aule di giustizia del Palazzo Baciocchi, completando anzi l'elenco di questi compianti Magistrati che noi (ved. Fascicolo precedente) avevamo indicato lacunosamente.

**Achille Melchionda**

### **DALLA « RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA » PER L'ANNO 1982 DI S.E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DOTT. OTTAVIO LO CIGNO.**

Nel periodo 1° luglio 1981 - 30 giugno 1982 l'Amministrazione della giustizia ha incontrato gravi difficoltà nel realizzare i propri fini della funzione giurisdizionale, non solo per le ormai note carenze di personale e di strutture ma anche per la lentezza della procedura sia nel ramo penale che in quello civile.

La situazione del settore penale, dopo un esame dei dati sulla produttività degli uffici e sulla rispondenza della loro azione alla domanda concreta di giustizia, evidenzia proprio un rapporto di inadeguatezza fra l'attività giudiziaria e l'aumento qualitativo e quantitativo della criminalità.

Sicché è indifferibile una revisione sistematica delle norme processuali che si affianchi ad una più ampia ed organica riforma del diritto sostanziale, che tenga conto della mutata realtà sociale.

In tal senso si era mosso il Parlamento, il quale, nell'aprile 1974, a conclusione di un complesso « iter » protrattosi per tre legislature, approvava la legge delega che autorizzava il governo ad emanare il nuovo codice di procedura penale. Ma a tale delega non è stata data attuazione e alla riforma non sembra debba giungersi in tempi brevi.

Infine, occorre, tener presente che in virtù della normativa introdotta con la legge 7 agosto 1982 n. 516, è stata abolita la pregiudiziale tributaria, per cui per la definizione dei nuovi reati tributari non occorrerà attendere né l'accertamento dell'ufficio né le pronunce delle Commissioni Tributarie.

Per effetto di tali innovazioni, gli uffici giudiziari competenti — in primo grado il Tribunale — si troveranno a dover trattare con immediatezza, per non incorrere nelle prescrizioni, una ingente mole di contenzioso penale tributario.

Nel settore della giustizia civile, l'eccessivo numero delle controversie

affidate ai Giudici Istruttori dei Tribunali (in alcune situazioni si giunge ad una media di mille procedimenti per Magistrato) ritarda la tutela dei diritti soggettivi. Un ulteriore fattore di turbamento al normale corso delle procedure è rappresentato dai numerosi spostamenti degli Istruttori ad altre sedi o ad altri incarichi, spostamenti di Giudici che determinano inevitabilmente la stasi del processo.

Ne consegue che diventa pressante la necessità dello snellimento del processo civile, necessità direttamente collegata alle aspettative di una società industriale, avanzata come la nostra, che si evolve continuamente nelle strutture e nei rapporti intersoggettivi. Tali esigenze si esprimono in domande di giustizia nuove e diverse da quelle tradizionali e delle quali la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è fatta carico, come è avvenuto nella vastissima e dibattuta problematica del risarcimento del danno indiretto e di quella ancor più vasta e rilevante dell'azionabilità da parte del singolo del diritto alla tutela dell'ambiente.

Estremamente importante la decisione del 1° ottobre 1982 delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo la quale il rilascio della licenza edilizia attribuisce al titolare della stessa un diritto soggettivo.

È di particolare rilevanza l'estendersi dei rapporti commerciali con le conseguenti implicazioni di diritto internazionale privato.

Non è sufficiente quindi parlare di aumento della litigiosità come conseguenza della crisi economica del Paese; sono soprattutto i caratteri della odierna società, a crescente complessità economica e sociale, a sollecitare nuove domande di giustizia.

In presenza di questa situazione l'aumento considerevole delle decisioni della Cassazione e gli stessi frequenti contrasti della giurisprudenza della Corte stessa costituiscono dimostrazione evidente della quantità e qualità delle nuove questioni delle quali si chiede la soluzione al giudice anche quando non vi sia stato un adeguamento normativo.

Una riforma semplice ma immediata che s'impone è l'aumento della competenza per valore del Pretore, ferma a Lire 750.000, somma veramente irrisoria rispetto alla sopravvenuta, grave e galoppante svalutazione monetaria, e il contemporaneo conseguente aumento della competenza del giudice conciliatore.

Una giustizia improntata ai principi di rapidità, concentrazione, oralità è ormai validamente sperimentata nel processo di lavoro, che ha dimostrato come il processo civile possa svolgersi in tempi brevi qualora il rito lo consenta. Sarebbe preferibile, perciò, che tale procedura fosse generalizzata in modo tale da perdere il carattere di tutela differenziata.

Da più parti si è ritenuto che la rapidità del processo sia strettamente correlata all'istituto del giudice monocratico. Tale problema è estremamente delicato, tant'è che alcune correnti di opinione, favorevoli alla istituzione del giudice unico per tutti i giudizi civili di primo grado, si sono spostate sull'opposto versante che privilegia la collegialità come strumento di una più approfondita riflessione.

Dopo questa premessa di carattere generale occorre prendere in esame l'andamento della giustizia nel distretto, con riferimenti ai singoli uffici.

Il Presidente della Corte riferisce che è stato definito un rilevante numero di cause penali e civili. Tuttavia il carico dell'ufficio rimane notevole e desta non poche preoccupazioni.

Infatti, nella materia penale, le due sezioni della Corte nel periodo

1° luglio 1981 - 30 giugno 1982, hanno pronunciato 2092 sentenze, alle quali vanno aggiunte 79 sentenze della sezione penale per i minorenni e 29 sentenze della Corte Assise d'Appello.

Complessivamente 2.200 con un aumento di 32 sentenze rispetto al periodo precedente.

Al 30 giugno 1982 risultano pendenti 5715 procedimenti di cui 5694 presso le due sezioni, 19 presso la Corte d'Assise d'Appello, 2 presso la Sezione per i Minorenni.

In materia civile i magistrati della Corte hanno depositato 1254 sentenze, sostanzialmente lo stesso numero rispetto al precedente corrispondente periodo.

Alla data del 30 giugno u.s. risultano pendenti n. 2805 cause civili, con un aumento di pendenza di 63 procedimenti.

Il Presidente della Corte nella sua relazione aggiunge che non poche cause civili sono in stato di sospensione, in attesa della risoluzione da parte dell'organo competente di una questione di legittimità costituzionale. Trattasi di cause aventi per oggetto la cessazione di rapporti locativi relativi ad alberghi della riviera adriatica, in ordine ai quali è controversa la razionalità del diverso regime giuridico dei rapporti configurabili come affitto di azienda e di quelli costituenti locazione di immobile. Gli interessi economici sottostanti a tali controversie sono rilevanti e si collegano ai più vasti interessi sociali connessi al movimento turistico di quella zona; tali interessi sono notevolmente danneggiati dalla incertezza di regime giuridico nella complessa materia, che forma oggetto della questione rimessa alla Corte Costituzionale, onde è auspicabile che questa provveda sollecitamente a risolverla. Il Presidente sottolinea ancora l'attenzione con cui la Corte Bolognese ha esaminato le domande di delibazione di atti giurisdizionali stranieri relativi alle cosiddette adozioni internazionali, soffermando la sua indagine sia sulle qualità personali degli adottanti e sulle loro capacità educative, sia sulle circostanze dell'adozione, al fine di controllare la compatibilità con l'ordine pubblico italiano dei provvedimenti emessi dal giudice di altro Stato.

Non molto dissimile, pur nella diversità della materia, è l'indagine che — a seguito della sentenza della Corte Costituzionale relativa alla legge di esecuzione del Concordato — la Corte d'Appello è stata chiamata a svolgere in tema di esecutorietà delle sentenze del giudice ecclesiastico che dichiarano la nullità di matrimoni canonici trascritti nei registri dello Stato Civile. La novità della questione e la difficoltà di interpretazione di quella sentenza, hanno determinato, dapprima qualche oscillazione giurisprudenziale; successivamente la Corte ha assunto un orientamento preciso, ispirato da una parte al riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento giuridico canonico, e dall'altra alle esigenze di certezza propria dell'ordinamento statale. Conseguentemente l'esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche è stata ampiamente riconosciuta con esclusione dei casi in cui la nullità del matrimonio deriva da difetto di consenso di una parte per unilaterale riserva mentale non esteriormente manifestata all'altra parte.

Il Presidente ha infine posto in evidenza il lavoro svolto dalla Sezione Istruttoria.

L'attività di questa è stata pregevole.

L'avvenuta istituzione del così detto « Tribunale della Libertà » ne comporterà una riduzione del lavoro, restando essa competente soltanto

in materia di concessione della libertà provvisoria prevista dal 1° comma dell'art. 279 del c.p.p., in materia di impugnazioni contro le sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dai giudici istruttori e in materia di estradizione.

La Legge 12 agosto 1982 n. 532 ha tolto alla Sezione Istruttoria la competenza in tema di impugnabilità delle ordinanze del giudice istruttore nei casi di mancato accoglimento della richiesta di emissione del mandato di cattura formulata dal Pubblico Ministero e la competenza a conoscere delle impugnazioni avverso le ordinanze del giudice istruttore che decidono sulla libertà provvisoria.

La Sezione Istruttoria ha sempre espletato questi compiti che, peraltro, non potevano restare affidati alla sua cognizione, una volta istituito il complesso meccanismo del riesame dei provvedimenti relativi alla libertà personale e ai sequestri penali.

L'istituzione del Tribunale della libertà, che ha competenza provinciale, razionalizza, da un lato, l'afflusso delle richieste di riesame dei provvedimenti, e dall'altro giustifica l'attribuzione di competenza a quest'organo, prima rimessa alla Sezione Istruttoria, sui provvedimenti previsti dagli articoli 263 e 281 del Cod. proc. penale.

#### **DALL'« INTERVENTO AL DIBATTITO » DI S.E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO, DOTT. GIUSEPPE DELFINI**

1. L'aula in cui ci troviamo induce ad un'osservazione sui locali e gli edifici adibiti ad uffici giudiziari. Essi sono, quasi ovunque, insufficienti perché sempre tardivo è il loro necessario adeguamento alle crescenti e mutevoli esigenze del servizio. È un ritardo che si misura a decenni, non ad anni, e che giustifica una severa critica per la mancanza, in molti casi, di una tempestiva previsione e di una razionale predisposizione delle iniziative e dei mezzi necessari. Destinatari di tale critica sono, secondo la lettera delle leggi vigenti, le autorità comunali perché ad esse — secondo tali leggi che risalgono ad oltre un secolo fa — spetta il compito di provvedere in questa materia. Ma — anche a prescindere dalle buone intenzioni e dall'impegno dimostrato dagli amministratori locali in questa regione, nonché dai progetti in corso di attuazione o in fase di prossimo compimento, come quello lodevolmente curato dall'amministrazione comunale di Ferrara — la critica, in realtà, deve essere indirizzata al legislatore, che mantiene ancora in vigore una normativa largamente superata dall'attuale realtà politico-sociale.

Dalla norma costituzionale secondo la quale l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano al Ministro della giustizia deriva la necessità che tutto il settore dell'edilizia giudiziaria e dei relativi accessori sia attribuito alla diretta ed esclusiva competenza ministeriale; una riforma in tal senso della legislazione ordinaria appare doverosa ed urgente; ed è quindi superfluo indicare i motivi di opportunità, che consigliano di provvedere in questo senso.

2. Un'altra osservazione — della quale non mi nascondo la delicatezza — sento il dovere di fare in ordine ai provvedimenti adottati dal Consi-

glio superiore della magistratura dopo l'ispezione ministeriale sugli uffici bolognesi, richiesta dalla Presidenza di questa Corte.

La relazione del Consiglio, a questo proposito, mette in particolare evidenza una « singola posizione » e « sottolinea » che non vi è processo, per quanto grave, che autorizzi « pratiche non riconducibili alla legge processuale penale ». Questa affermazione, che in sé è ovvia, non deve essere intesa — secondo quanto è stato autorevolmente precisato — come riguardante in modo specifico alcuno dei magistrati bolognesi, dei quali è stato disposto il trasferimento d'ufficio.

Il fatto che a questo proposito è stato considerato dal Consiglio — a quanto si è appreso da notizie di stampa — è esclusivamente e soltanto un comportamento che — per usare le parole della stessa relazione — « si allontana dal ruolo procesuale riservato al magistrato, con assunzione di atteggiamenti e condotte consentiti solo ad altri organismi di indagine ». Si tratta cioè di una irregolarità soggettiva per esorbitanza dai limiti della propria competenza funzionale; il giudice istruttore non potrebbe personalmente impegnarsi in un'attività di polizia giudiziaria, la quale sarebbe riservata ad altri organi in base ai principi fissati dalla legge processuale penale e desunti dal sistema in cui essa è inserita.

Mi astengo dal discutere sia la correttezza giuridica di una tale limitazione dell'attività del giudice istruttore (richiamando soltanto le affermazioni della relazione ministeriale, testè letta, sulla omogeneità tra le funzioni della magistratura inquirente e quelle della polizia giudiziaria), sia la valutazione compiuta dal Consiglio di una irregolarità ignorata dal pubblico, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge sulle garantigie della magistratura (secondo il quale può essere disposto il trasferimento dei magistrati, che « non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario »), perché il provvedimento forma oggetto di un procedimento giurisdizionale avanti al giudice amministrativo.

Non posso però non rilevare la novità dell'interpretazione di quella norma e la singolarità della sua applicazione, della quale non risultano specifici precedenti, e che la stessa relazione del Consiglio mette opportunamente in evidenza. Il che non vuol dire che, prima d'ora, le irregolarità e gli errori compiuti da un giudice non siano stati corretti ed eliminati, e nemmeno che per essi non siano state applicate le giuste sanzioni, ma che gli strumenti e le procedure usati a questo fine sono stati quelli previsti dalle norme processuali e dal sistema disciplinare, e non altri.

Merita comunque, anche per questo motivo, di essere sottolineato e calorosamente sostenuto l'auspicio, espresso dal Consiglio superiore, di una riforma dell'art. 2 della legge sulle garantigie; con essa — a mio avviso — si dovranno meglio individuare le fattispecie sostanziali, precisare la procedura e pervenire ad una netta distinzione, quanto mai opportuna, fra l'organo promotore e l'organo decidente. Una tale riforma è ormai necessaria ed urgente, ed è dovere di tutti sollecitare con insistenza il Parlamento, perché provveda a questo suo compito non più procrastinabile.

Potrà — così — essere evitato il pericolo che l'ampliamento del campo di applicazione dell'art. 2 faccia sorgere il timore di interferenze del consiglio nell'esercizio della funzione giurisdizionale in relazione a determinati processi.

3. La situazione degli uffifici giudiziari bolognesi, presa in esame dal

Consiglio Superiore, trae origine — come ha messo in rilievo la relazione del Consiglio stesso — da un rapporto 'distorto' tra magistrati e stampa. Merita perciò di essere preso in considerazione, su un piano più generale, il tema della dialettica fra il segreto d'ufficio ed il diritto-dovere di informazione.

A questo proposito non sono mancate serie e gravi lamentele, ed il Consiglio Superiore ha adottato un orientamento, che costituisce una « profonda innovazione », e sul quale esso si dichiara disponibile « ad esporsi al dibattito ». Con tale orientamento, tradotto in apposite norme regolamentari, è stato riconosciuto esplicitamente che le sedute delle commissioni consiliari non sono pubbliche, e che dei lavori di esse non è soggetto al segreto d'ufficio e può essere reso pubblico soltanto il resoconto ufficiale contenente il testo della deliberazione ed il risultato della votazione. Per le sedute dell'assemblea plenaria è stato stabilito, invece, che esse « sono pubbliche ».

Si deve prendere atto con soddisfazione di quanto è stato disposto per le sedute delle commissioni, nelle quali — in pratica — si tratta, e, sostanzialmente, si definisce la maggior parte degli affari del Consiglio. Per esse la soluzione adottata contempera in linea di massima contrastanti esigenze e, in tal modo, evita che le eventuali e deplorevoli violazioni del segreto d'ufficio possano sperare di sfuggire alle giuste sanzioni. Ho detto 'in linea di massima', perché non mancano i casi in cui anche questa limitata pubblicità può seriamente pregiudicare gli interessi sostanziali, pubblici e privati, che l'attività del Consiglio dovrebbe salvaguardare. Si pensi, ad esempio, alla diffusione di notizie relative all'inizio ed alle modalità di svolgimento di un'inchiesta diretta ad accertare la consistenza di voci correnti nel pubblico a carico di un magistrato, o l'attendibilità di accuse, informalmente rivolte contro di lui, ovvero, più genericamente, l'esistenza di quelle condizioni di fiducia verso di lui da parte della comunità locale, che costituiscono un requisito necessario per la sua permanenza nella sede occupata; è facile pensare che una tale pubblicità, in alcuni casi, può favorire la predisposizione di mezzi per occultare la verità, e, in altri casi, può creare dal nulla la sfiducia e l'incompatibilità ambientale, anche là dove non sussistevano.

Conviene perciò che, nella loro pratica applicazione, le nuove disposizioni regolamentari vengano interpretate restrittivamente, limitando la possibilità di pubblicazione alle deliberazioni che definiscono nel merito l'affare esaminato ed escludendo i provvedimenti meramente interlocutori ed istruttori.

Per quanto riguarda le sedute dell'Assemblea plenaria del Consiglio si deve rilevare che gli argomenti che possono essere trattati nel corso di esse sono molto eterogenei. Ai provvedimenti riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e la disciplina dei magistrati, che secondo la nostra Costituzione integrano la stessa ragion d'essere del Consiglio, si è aggiunto l'esercizio di un complesso di altre funzioni di rilevanza generale, quali — ad esempio — la funzione consultiva con la formulazione di pareri su progetti legislativi concernenti l'ordinamento giudiziario o materie analoghe, la funzione paranormativa con la determinazione preventiva dei 'criteri' da seguire nei provvedimenti relativi ai singoli magistrati, la funzione rappresentativa dell'intera magistra-

tura con l'adozione di 'ordini del giorno' contenenti la valutazione di situazioni o di episodi rilevanti della vita giudiziaria.

Che la discussione sui temi di rilevanza generale sia fatta pubblicamente è cosa non soltanto opportuna, ma doverosa, e costituisce una esigenza naturale, che si collega direttamente alla materia esaminata. Tutti i corpi amministrativi e tutte le assemblee politiche dibattono in pubblico gli argomenti di interesse generale, sui quali sono chiamati a provvedere. Merita quindi piena approvazione, per questa parte, la innovazione regolamentare. Ma nello stesso tempo è opportuno ricordare la raccomandazione rivolta al Consiglio da un autorevole costituzionalista di osservare una linea di maggiore prudenza nell'impegnarsi in queste funzioni, che non sono quelle per cui esso è stato istituito. A questo proposito deve essere vigorosamente combattuto — per il suo radicale contrasto con il vigente ordinamento costituzionale — il proposito, pubblicamente manifestato con una dichiarazione ufficiale da un gruppo di componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, di fare assumere al Consiglio stesso « un ruolo di governo anche ideale dei giudici, idoneo ad offrire criteri di orientamento... per le ...scelte discrezionali che i magistrati sono chiamati a compiere ».

Penso invece che debba darsi un giudizio negativo sulla pubblicità della discussione dei provvedimenti sullo 'status' dei singoli magistrati. Per essi l'innovazione si pone in radicale contrasto con quello che avviene per ogni altra persona che, come pubblico dipendente o per altro motivo, eserciti o venga chiamato ad esercitare una pubblica funzione o un pubblico servizio. Il consiglio comunale del più piccolo comune d'Italia, se deve provvedere all'assunzione o al trasferimento o alla promozione del più modesto dipendente comunale, si riunisce e delibera in seduta segreta, così che le valutazioni espresse in quella sede sulla persona dell'interessato sono sottratte alla pubblicità. E non diversamente avviene per l'elezione alla massima carica dello Stato, per la quale una radicata consuetudine costituzionale esclude che il Parlamento in seduta comune discuta pubblicamente sulle persone dei candidati. In nessun caso, qualunque sia la rilevanza della funzione, il vigente ordinamento e la prassi costantemente osservata consentono una pubblica discussione — in sede amministrativa o politica — sulle attitudini, sulle capacità, sulla personalità di un pubblico dipendente o di un pubblico funzionario.

L'innovazione regolamentare costituisce quindi un privilegio 'odioso' a carico dei magistrati. La singolarità di tale disposizione fa seriamente dubitare della sua legittimità (nonché della legittimità dei provvedimenti che con tale procedura vengono adottati) per il contrasto con il principio generale del diritto pubblico, costantemente osservato e non derogabile da una norma regolamentare non avente valore di legge ordinaria. Se poi si collega questa norma con l'immunità giustamente riconosciuta dalla legge ai componenti del Consiglio Superiore per le opinioni manifestate nel corso delle discussioni, si ricava che il magistrato viene ad essere del tutto privato di ogni giuridica difesa a tutela dell'onore e della dignità, sua e dei suoi familiari, che — in dannata ipotesi — potrebbero essere pubblicamente aggrediti in occasione delle deliberazioni che lo riguardano, senza che l'ordinamento giuridico preveda alcuna sanzione contro l'ingiusto aggressore.

Questa 'deminutio capitis' inflitta a tutti i magistrati è indubbiamente

te — da punto di vista etico, giuridico e sociale — un sintomo molto preoccupante. Ma, personalmente, voglio sperare che in pratica i temuti inconvenienti non si verificheranno per la correttezza e la prudenza dei componenti del Consiglio. Segnalo comunque la necessità che, in sede di applicazione della nuova disposizione, non venga in alcun modo consentita nel corso della discussione pubblica dei provvedimenti sullo stato di un magistrato l'introduzione di elementi diversi da quelli che risultano dal fascicolo personale dell'interessato.

E, nello stesso tempo, mi auguro che, applicandosi costantemente — sotto la vigile pressione dei componenti del Consiglio più sensibili in questa materia — l'eccezione prevista dalla nuova norma, quest'ultima rimanga una mera affermazione di principio e non produca, in pratica, alcun dannoso effetto diretto.

Questa speranza e questa fiducia non escludono però una viva preoccupazione per gli effetti indiretti della concezione fondamentale, che sta alla base della innovazione regolamentare, e che vorrebbe giustificarla. Come risulta dalla relazione del Consiglio, la riforma si ispira al principio secondo il quale — salvo casi eccezionali che non sono preventivamente identificabili — il pubblico interesse deve essere 'privilegiato' rispetto ai 'diritti' delle singole persone. Tale concezione sembra a me la riedizione di una vecchia formula, la quale sanciva la immanente 'superiorità' dei fini della Nazione rispetto a quelli degli 'individui' che la compongono; essa contrasta radicalmente con la Costituzione della nostra Repubblica, per la quale il valore della persona umana costituisce il principio supremo dell'intero ordinamento giuridico e di tutte le pubbliche istituzioni; queste operano per la persona umana, e non al di sopra o contro di essa.

È per questo valore della persona che è stata superata ogni forma di stato assoluto, nel quale il 'princeps' è 'legibus solutus', e nel mondo attuale si va sempre più diffondendo il sistema di regolare le situazioni incerte, nelle quali possono venire a conflitto interessi pubblici ed interessi personali mediante norme oggettivamente precise e chiaramente definite, che — in via preventiva e generale — ne attuano l'opportuno contenimento, escludendo la discrezionalità assoluta degli organi investiti di un pubblico potere.

La innovazione regolamentare si muove in direzione contraria a questa universale tendenza, e, anche se lo scopo perseguito — di eliminare le false informazioni ed i sospetti sull'attività del Consiglio — può essere condiviso, il mezzo adottato appare inidoneo ed è del tutto eccessivo, sia in sé, sia — ancor più — per il pericolo che può derivare dalla espansione delle sue premesse logiche e delle sue giustificazioni razionali.

#### **DALL'INTERVENTO DEL GEN. GIOVANNI SLAVIERO, GOVERNATORE DISTRETTUALE DEL LIONS INTERNATIONAL**

Mi permetto di intervenire in questo consesso, nella mia qualità di Governatore del Distretto 108 Tb Italy dell'Associazione Internazionale dei Lions, e più precisamente a nome e per mandato dei Clubs Lions della città di Bologna.

Questi Clubs, ed io con loro, hanno con moto spontaneo ed entusiasta fatto propria l'iniziativa di un nostro socio di dedicare ciascuna delle aule di udienza civili e penali di questo Palazzo al ricordo dei Magistrati vittime del terrorismo che ha travolto il nostro Paese.

Il movimento lionistico non è nuovo ad iniziative del genere, che integrano alcune delle finalità primarie del movimento stesso. È infatti norma del « Codice dell'etica lionistica » il rispetto dei doveri verso la Patria, lo Stato, la comunità, come è imperativa la solidarietà verso il prossimo. È fra gli « scopi » del movimento lo stimolo dello spirito di comprensione fra i popoli e dei principi di buon governo e buona cittadinanza. Con questi sentimenti, per questi intenti, lo scorso anno ci facemmo carico di promuovere numerose manifestazioni di solidarietà verso le Forze dell'ordine, sempre in trincea contro la criminalità e per la salvaguardia dei diritti della società. Con analoghi sentimenti il Lions Club di Torino, che ebbe l'onore di annoverarlo fra i propri Soci si è fatto promotore della concessione della medaglia d'oro al valor civile, alla memoria del Prefetto Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, proposta che è stata già accolta dalla apposita Commissione Consultiva e che attende ora soltanto gli ulteriori adempimenti formali.

Tramandare alle generazioni future il commosso ricordo di quei Magistrati che valorosamente e coraggiosamente hanno fatto il proprio dovere di tutori della legge e della pace sociale fino al sacrificio della propria vita, è un debito di tutto il Paese e di ciascun cittadino onesto. Non dovrà dimenticarsi mai che la nostra pace, le nostre leggi, la nostra democrazia, la nostra stessa vita, riuscirono vincenti, nella guerra dichiarata e vilmente combattuta da criminali assassini, grazie anche, forse grazie soprattutto all'umile eroismo di quei Magistrati che, pur nell'occhio del mirino degli assassini, non si piegarono, non si fermarono, non si sottrassero al loro dovere; ed assai spesso rifiutarono la protezione di possibili scorte, per non mettere a repentaglio, con la propria, l'incolumità personale di altri.

Grazie a Loro l'Italia ha conservato la dignità di tutta la Nazione; grazie a Loro si sono superati gli anni tremanti della criminalità politica; grazie al Loro coraggio, al Loro sacrificio, ancor oggi possiamo, in questa sede, celebrare il trionfo della legge e dell'ordine sulla violenza e sulla prepotenza.

Mai potranno essere dimenticati dai Loro cari, dalle Loro Consorti, dai Loro figlioli, che, nel dolore imperituro dell'affetto stroncato, non troveranno consolazione sufficiente. Mai dovranno essere dimenticati dagli italiani, del nostro tormentato tempo, e di quelli futuri, poiché Loro debitori di esempio, di vita, di ordine.

Nel doveroso quanto cordiale e genuino spirito di commosso rispetto di questi autentici Eroi, i Lions Clubs di questa città chiedono, per il mio tramite, di essere autorizzati ad offrire una targa-ricordo, dedicata a ciascuno dei Magistrati trucidati dai terroristi, da affiggersi nelle aule di udienza di questo solenne Palazzo di Giustizia. Chiunque, ora e per gli anni a venire, dovrà per motivi di giustizia accedere a tali aule, sarà così invitato al ricordo ed alla riconoscenza per la memoria dei Sigg.ri Magistrati:

Francesco Coco	assassinato	l'8-6-1976
Vittorio Occorsio	»	il 10-7-1976

Riccardo Palma	il 14-2-1978
Gerolamo Tartaglione	il 10-10-1978
Fedele Calvosa	l'8-11-1978
Emilio Alessandrini	il 29-1-1979
Vittorio Bachelet	il 12-2-1980
Nicola Giacumbi	il 16-3-1980
Girolamo Minervini	il 18-3-1980
Guido Galli	il 19-3-1980
Mario Amato	il 23-6-1980

\* \* \*

## REPLICA DEL CONSIGLIO FORENSE DI PARMA IN DIFESA DELL'AUTONOMA SEZIONE DI CORTE D'APPELLO PER L'EMILIA-NORD

Poiché la Rivista dell'Avvocatura Emiliano-Romagnola ha pubblicato nel numero di Gennaio-Giugno 1982 la mozione del Consiglio dell'Ordine di Bologna, contraria alla iniziativa parlamentare in atto per la istituzione a Parma di una seconda Corte d'Appello che comprenda anche le Province di Reggio e Piacenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Parma è certo che non vi saranno difficoltà alla pubblicazione di questo scritto, che vuole essere una risposta alla presa di posizione dei colleghi bolognesi.

Naturalmente, nella nostra replica, intendiamo essere obiettivi e rispondere soltanto alle argomentazioni svolte nella mozione.

È infatti lontana da noi la volontà di fare il processo alle intenzioni e quindi di cogliere, nell'appassionata difesa dello *statu quo*, operata dai colleghi bolognesi, anche la spinta inconscia a difendere interessi corporativi locali (invero troppo modesti per essere significanti), come pure un malinteso senso di supremazia che, onestamente, non abbiamo mai avvertito, tanto che se verrà istituita a Parma, come speriamo, la nuova Corte, la minor frequentazione degli ambienti giudiziari di Bologna sarà per noi motivo di rimpianto, avendovi sempre trovato gentilezza, simpatia, spirito di collaborazione ed alto livello di professionalità.

Niente di tutto questo, dicevamo, ma una obiettiva disamina dei fatti. E allora, su questo terreno, già la breve nota redazionale introduttiva della mozione bolognese, ha un suono leggermente stonato: perché la restituzione a Parma dell'antica Corte di Appello sarebbe una « restaurazione ». Ma già, perché noi parmigiani siamo soltanto gli orfani di Maria Luigia, come tali incapaci di vedere il presente in chiave diversa dal nostro passato ducale.

Rifiutiamo questa impostazione.

La Corte di Appello di Parma è stata abolita non perché ne fosse stata constatata l'inutilità nell'ambito di un disegno di riordino dei distretti giudiziari, ma soltanto per ragioni strettamente politiche, se non proprio di vendetta, da parte del regime fascista.

Si è trattato, cioè, di un atto coerente con la logica politica del fascismo: ad una città che aveva mostrato così scarse simpatie per il regime e tanta bellicosità, occorreva togliere anche un importante organismo giudiziario, quale la Corte di Appello; e così è stato fatto.

Storicamente, quindi, le radici della gloriosa tradizione unitaria della

Corte Distrettuale Regionale sono purtroppo queste.

In realtà, almeno nella componente politica, non sono affatto gloriose. Né sono tanto remote da giustificare l'appello ad una tradizione unitaria.

Ma ancora: il secondo comma dell'art. 125 della Costituzione stabilisce che nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica, prevedendo che possano istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo.

La legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali 6 dicembre 1971 n. 1034, all'art. 1, terzo comma, stabilisce che « nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'art. 52 ».

Non a caso, quando il legislatore è passato alla attuazione dell'art. 52 nel 1975, col D.P.R. 18-4-n. 277, ha individuato proprio Parma come sede della Sezione Staccata del Tribunale Amministrativo Regionale. Il che, a nostro parere, vale più delle modeste (scusateci il termine) statistiche su cui fan leva gli amici bolognesi, non essendo credibile che il nostro Parlamento, in due fasi successive, la prima di individuazione delle regioni che necessitano di una sezione staccata del T.A.R., la seconda, scegliendo tra le varie città autorevolmente candidate a tale investitura, abbia sempre sbagliato, scegliendo prima l'Emilia-Romagna e poi Parma.

A meno che, per ragioni di comodo, si preferisca non credere che la scelta sia avvenuta dopo un attento esame di tutti i dati: storia, tradizione, cultura, popolazione, numero di affari, distanze ecc., che hanno rilevanza a questo fine.

Noi, tuttavia, non abbiamo mai pensato che Parma sia stata scelta soltanto perché il 18 febbraio 1248 i suoi cittadini hanno sconfitto l'esercito imperiale di Federico II° di Svevia.

Se è vero che la storia conta ed ha il suo peso, non è certo in virtù di queste reminiscenze che nel non remoto 1971 il Parlamento della Repubblica ha ritenuto che concentrare a Bologna l'attività giurisdizionale amministrativa della Regione non rispondeva alle concrete esigenze dei cittadini interessati. Né si è sbagliato, dato che i ricorsi amministrativi a Bologna vanno in decisione mediamente dopo sei anni dal loro deposito e a Parma dopo tre.

Questa esperienza, seppure negativa sul piano generale della giustizia amministrativa, dimostra che un organismo decentrato riduce a metà i tempi di produzione.

Per la giustizia ordinaria non sarà diverso.

Sono queste considerazioni che restano attinenti ai fatti. Al contrario, affermare che la costituzione di una nuova Corte di Appello nella regione avrebbe un effetto disgregante, sul piano giurisprudenziale come su quello organizzativo e finanziario, equivale a fare delle previsioni pessimistiche per partito preso e senza che tali immagini di sciagure trovino un aggancio nella realtà.

La Regione Emilia-Romagna è stata individuata dalla legge come ipertrofica per poter essere adeguatamente servita da un unico organismo giudiziario a livello regionale. E se ciò è accaduto per il T.A.R., l'ipertrofia è ancor più manifesta per gli affari di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria che abbraccia una sfera di interessi ben più vasta.

La spesa, a parte quella iniziale per organizzare l'ufficio, non può

certo aumentare per il semplice fatto che una Corte operi a Parma anziché a Bologna.

Sugli attuali oneri degli utenti che risiedono nelle Province destinate a costituire il territorio della nuova sede e sui corrispettivi vantaggi di cui godrebbero in caso di istituzione, pensiamo che abbiano maggior legittimazione a parlare ed a decidere gli interessati che, con tutto il rispetto, i componenti dell'Ordine di Bologna.

Se, poi, si vuol verificare quel che significa la attuale situazione per gli operatori, si chieda ad un collega di Bettola o di Borgotaro quanto sia logisticamente agevole il doversi trovare alle nove del mattino a discutere un processo penale in Corte a Bologna.

Ma non è il caso di continuare nell'esame dei dettagli.

Vogliamo finire con una considerazione sull'allegato statistico recante il numero degli affari civili e penali in grado di appello provenienti dalle tre province in questione.

Vediamo che è sufficiente per inserire la nuova Corte tra le tante che hanno un numero di affari uguale o minore. Senza considerare il numero degli abitanti che, anche se sono poco litigiosi, non per questo vanno penalizzati. Di contro, constatiamo con piacere che, per la grossa Corte di Appello di Bologna, sarebbe soltanto una scalfittura che lascierebbe integro il suo prestigio anche... quantitativo.

Se si può rivolgere una preghiera ai colleghi bolognesi è che lascino che l'iniziativa abbia il suo corso e le sue verifiche, senza opposizioni aprioristiche. Siamo certi che, se la nuova Corte verrà istituita, come è nei nostri auspici e nell'interesse dei suoi futuri utenti, non solo sarà compiuto un doveroso atto riparatore verso chi aveva subito una spoliazione, ma, ed è quello che realmente conta, sarà stato introdotto un elemento di equilibrio e quindi di maggiore funzionalità e razionalità a tutto vantaggio dell'amministrazione della giustizia nel territorio della Regione.

È questa la vera ed oggettiva ragione che determinerà l'esito dell'iniziativa parlamentare che, sia detto per inciso, è partita da Reggio Emilia, città che non è mai stata parte del nostro Ducato (del quale non ci vergognamo affatto, se la sua tradizione civile ci consente ancora una volta di capire gli altri, anche in regime di non reciprocità).

Cordialmente

Per il Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Parma  
(Avv. Gian Carlo Artoni)

(Avv. Giovanni Ferrari)

## **I PLATEALI ED INGIUSTIFICATI ARRESTI DI AVVOCATI IN UNA FERMA PROTESTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

### **Il Consiglio nazionale forense,**

- nella seduta del 7 gennaio 1983;
- dopo i riferimenti introduttivi del presidente avv. Aldo Casalinuovo;
- prese in esame le numerose proteste elevate da vari Consigli dell'Ordine locali, nonché dalla Unione Nazionale delle Curie, avverso le sempre più diffuse iniziative della Magistratura nei confronti di avvocati e procuratori sottoposti a misure restrittive della libertà personale, a pro-

cedimenti penali, a perquisizioni personali e domiciliari, ad intercettazioni telefoniche, per fatti quasi sempre connessi con la loro attività professionale;

— *udita* la relazione del consigliere avv. Vittorio Aymone;

— *constatata* la eccezionale gravità di alcuni provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi nei confronti di avvocati, poi assolti con formula piena sul fatto — come Rocco Ventre ed Eduardo Di Giovanni del Foro di Roma, Giacomo Damiani del Foro di Ravenna, Mariano Prearo del Foro di Trieste — o scarcerati dopo pochi giorni per mancanza di indizi — come Germano Sangermano del Foro di Firenze;

con unanime determinazione:

— *rileva* che, sovente, provvedimenti di rigore sono adottati, come spesso accade nei confronti di ogni categoria di cittadini, senza approfondita valutazione degli apparenti elementi di prova raccolti o, peggio, con singolare superficialità;

— *deplora* la inutile platealità con la quale sono stati eseguiti gli arresti dell'avv. Germano Sangermano e dell'avv. Giuseppe Romano nei corridoi dei Palazzi di Giustizia di Firenze e di Trieste nonché il sempre più diffuso ricorso alle immotivate perquisizioni domiciliari (caso del dott. Fabio Pierdominici, praticante procuratore, di Camerino), alle intercettazioni telefoniche ed alla illegittima estensione per concorso agli avvocati degli addebiti contestati ai loro clienti (caso avv. Giovanni Boldrini di Rimini);

— *denuncia*, con rinnovata apprensione, la tendenza sempre più diffusa di alcune fasce della Magistratura a considerare, con a volte dichiarata insofferenza, il valore essenziale della funzione difensiva ed a ritenere l'avvocato non il difensore dell'imputato, ma di una cultura di sopraffazione o di violenza dalla quale il delitto commesso è stato generato;

— *sottolinea*, preoccupato, la attitudine di una siffatta visione del processo penale e dei suoi protagonisti a mortificare obiettivamente, al di là di ogni intenzione, il valore del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, ed a determinare, di riflesso, la perdita di credibilità della intera amministrazione della giustizia.

— *riafferma* il principio che la funzione difensiva nel processo penale realizza un interesse della collettività, in quanto costituisce il presupposto indispensabile per l'attuazione della giustizia; e ricorda che essa può trovare attuazione soltanto a patto che sia garantita al difensore la necessaria serenità, col riconoscimento in concreto del valore insostituibile del suo ministero;

— *richiama* l'attenzione degli organi competenti sugli episodi e sulla situazione generale denunciati, per ogni conseguente intervento;

— *e fa voti* perché il Parlamento affronti al più presto e definisca legislativamente il delicatissimo problema della responsabilità dei Giudici.

**IL SEGRETARIO**  
Renato Orefice

**IL PRESIDENTE**  
Aldo Casalinuovo

## IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CHIEDE ADEGUATA REGOLAMENTAZIONE DEI COLLOQUI TRA DIFENSORI E DETENUTI

### Il Consiglio nazionale forense,

- nella seduta del 7 gennaio 1983;
- dopo i riferimenti introduttivi del presidente avv. Aldo Casalinuovo;
- *preso in esame* quanto comunicato dall'on. avv. Agostino Viviani nelle sue lettere per la segnalazione delle gravi e serie difficoltà frapposte al libero accesso dei difensori alle carceri ed ai colloqui con i loro difesi;
- *udita* la relazione del consigliere avv. Vittorio Aymone;
- *considerate* le condizioni non di rado lesive del decoro e del prestigio in cui avvengono i colloqui tra avvocati ed imputati detenuti al loro patrocinio;
- *nel dare atto* delle eccezionali condizioni attraversate dal Paese e della esigenza dei controlli indispensabili per l'accesso nei luoghi di custodia anche in rapporto ad ogni altro operatore di giustizia;
- *rilevato* che ormai in troppi istituti carcerari non è più praticato ed agibile l'ufficio destinato ai difensori per i colloqui con i loro clienti;
- *chiede* che in via di assoluta urgenza locali idonei e confacenti al decoro del difensore siano ripristinati in tutti gli edifici carcerari per il libero e riservato colloquio, senza alcun diaframma, del difensore con il cliente, salvo la normale vigilanza, da effettuare opportunamente secondo le consuetudini;
- *considerato*, infine, che in molti istituti di pena ai colloqui dei difensori sono destinati particolari giorni ed orari, non di rado ignorati soprattutto dagli avvocati che provengono da altra sede;

### all'unanimità delibera:

- a) di chiedere una regolamentazione uniforme in tutto il Paese sia dei giorni che dell'orario dei colloqui;
- b) e di dare mandato al presidente di comunicare le preoccupazioni e le richieste innanzi formulate al Ministro di Grazia e Giustizia al fine di concordare le disposizioni atte a conseguire il duplice scopo della tutela della difesa sociale e di quella dell'imputato, con piena salvaguardia della dignità del difensore, così rivendicando il valore di principi di fondamentale importanza nel nostro ordinamento costituzionale.

**IL SEGRETARIO**  
Renato Orefice

**IL PRESIDENTE**  
Aldo Casalinuovo

*Se è consentito un commento, vorremmo anzitutto ricordare esperienze personali, ancorché da difensore che ha poca dimestichezza con l'ambiente carcerario. Fino a pochi anni fa il carcere di Modena era dotato di una sola saletta per i colloqui e per gli interrogatori da parte dei magistrati. Accadeva spesso che mentre l'avvocato stava parlando col proprio assistito, veniva interrotto dalla guardia e pregato di « accomodarsi » in corridoio, perché era sopraggiunto un magistrato che aveva urgenza di interrogare altro detenuto. Oppure, se l'avvocato arrivava quando già l'unico locale era occupato dal magistrato, doveva attendere in piedi, in un lugubre corridoio, talvolta anche per alcune ore; e poco importava se era venuto apposta da altra città. Chi scrive a tal punto si indignò, che oltre a protestare subito e vivamente con la direzione, inviò formali ri-*

chieste di apprestamento di almeno una seconda saletta alla Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena. Attualmente a Modena una seconda saletta esiste.

A Bologna è capitato che avvocati, convocati in carcere per assistere all'interrogatorio di alcuni imputati detenuti, sono stati costretti ad attendere l'arrivo del giudice (in ritardo di circa un'ora, in verità per ragioni di forza maggiore) fuori del portone di accesso, in mezzo alla piazza; era pieno inverno, nevicava. Altra protesta, ed in realtà sembra che situazioni siffatte non si siano ripetute.

Bene, dunque, il Consiglio Nazionale Forense interviene in materia con la presa di posizione che precede.

Il problema del rapporto tra l'avvocato difensore e l'imputato detenuto ha tuttavia anche altri risvolti, assai più delicati. Noi avvocati dobbiamo avere l'onestà di riconoscere che non sempre abbiamo la forza e la volontà di resistere a certe richieste, non tutte o non sempre lecite, che provengono dai detenuti e che ci trasformano in canale di collegamento con l'ambiente esterno. Sembra che il C.N.F. non abbia soffermato la sua attenzione ad altri casi — oltre quelli più eclatanti citati nell'altra sua coeva delibera — che ebbero come protagonisti avvocati non soltanto arrestati ma anche condannati, per avere fatto da tramite fra certi detenuti e certi loro amici (o « compagni ») ancora in libertà.

Talvolta l'incapacità di resistere a certe richieste del detenuto risiede semplicemente nel timore di perdere il cliente; talaltra risiede nella comune ideologia politica. Sta di fatto che non mancano colleghi i quali si ammantano di una pretesa di immunità, abusano della sacralità della funzione, sono indegni della fiducia che a gran voce reclamano dalle istituzioni.

Certo che se Sparta piange Atene non ride. Non sono irreprensibili certi avvocati, totalmente privi di autentica coscienza etica, o almeno tanto abituati a frequentare ambienti nei quali regna sovrana l'amoralità, da non avere più dei validi termini di riferimento sul piano deontologico e comportamentale. Ma non per questo si possono condividere quei tanti arresti facoltativi che certi magistrati dispongono all'insegna della esigenza di garantire la genuinità delle prove, quando in realtà l'unico scopo che si prefiggono è quello di interrogare l'imputato, nella speranza di ottenerne se non vere confessioni almeno compromettenti confusioni o parziali ammissioni, inibendo un preventivo colloquio tra imputato e difensore.

Non comprenderemo mai perché possa accadere che in uno stesso processo, per fatti che prevedono la carcerazione preventiva facoltativa, un imputato a seguito di arresto sia impedito a consultarsi col difensore prima dell'interrogatorio, mentre l'altro imputato, lasciato in libertà, possa ampiamente avvalersi della consultazione e del parere del difensore.

Noi saremmo anche più severi: neppure nel caso di carcerazione obbligatoria si dovrebbe inibire la preventiva consultazione col difensore, giacché al di là della differenza scaturente dalla gravità del fatto, la verità è che l'imputato in libertà prima dell'interrogatorio si avvale ampiamente della facoltà di avere dall'avvocato chiarimenti, suggerimenti, guida, mentre il detenuto no. Non ci sembra che, in questo modo, tutti i cittadini siano eguali di fronte alla legge.

a. m.

**Pubblicazione trimestrale dell' U.R.C.O.F.E.R.  
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi  
dell'Emilia-Romagna)**

redazione:

**Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna**  
Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali  
tel. (051) 582157

comitato di redazione:

U.R.C.O.F.E.R.	- Pietro Ruggieri
BOLOGNA	- Ruggero Benini
FERRARA	- Umberto Volta
FORLI'	- Roberto Valentini
MODENA	- Giorgio Giusti
PARMA	- Franco Magnani
PIACENZA	- Fabrizio Lucchini
RAVENNA	- Lorenzo Bucchi
REGGIO EMILIA	- Giacomo Bondoni
RIMINI	- Michele Cocchianella

coordinatore:

**Sandro Giacomelli**

segretario:

**Lelio Zappoli**

direttore responsabile: **Achille Melchionda**

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia COMPOSITORI - Viale XII Giugno, 1 - Bologna